

Oggetto: dimensioni loculi

Problema: Il punto 13.2 della circolare min.san.n. 24/1993 recita "Per le nuove costruzioni è PREFERIBILE che siano garantite ecc ecc". Ora se i loculi che ho progettato hanno lunghezza 2,20 m al posto dei "preferibili" 2,25m il tecnico comunale mi può imporre tale misura? "Preferibile" non è sinonimo di "obbligatorio". Sbaglio?

Professionista incaricato

Risposta: La circolare, usando la dizione "preferibile", non impone una misura. Il committente però può imporre al progettista qualsiasi misura che non sia in contrasto con la normativa.

Se il tecnico comunale rappresenta il Comune per delega, ad esempio come dirigente, può imporre le misure che preferisce, a maggior ragione in questo caso, in cui le misure sono conformi ad un indirizzo ministeriale.

Naturalmente questo deve essere manifestato tempestivamente, in modo da non creare problemi alla progettazione, nel qual caso ci si dovrà accordare sull'eventuale compenso maggiore.

Se però nel disciplinare di incarico c'è la clausola che il committente si riserva di apportare le modifiche che ritiene opportune al progetto, può farlo in qualsiasi momento senza che vi si possa eccepire.

Diverso il caso in cui la misura di 2,25 sia contenuta in atti deliberativi o norme approvate in precedenza e a livello comunale, quali Regolamento di Polizia Mortuaria, determine dirigenziali o Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale; in questo caso il progettista deve automaticamente aggiornare il progetto in quanto non congruente con la normativa vigente.

Inoltre l'uso di una misura minore di quella suggerita potrebbe portare l'ASL a dare un parere favorevole vincolato all'adeguamento della misura, causando ritardi nell'iter di approvazione.

Si consiglia pertanto di adeguare tale misura alle richieste del tecnico comunale.

Approfondimenti

Progettazione di loculi

Si ritiene importante considerare che per la buona progettazione, si debbano recepire nel progetto, comunque, gli indirizzi della C.M..

L'indirizzo di cui argomentiamo, dimensione loculi, nasce da una presa d'atto che le dimensioni medie di corporatura e di statura dell'uomo/donna italiano sono cambiate, l'altezza media in particolare è notevolmente cresciuta, quindi lo standard dimensionale fino ad oggi consolidatosi per la progettazione dei loculi deve essere rivista. Inoltre occorre tenere presente che al successivo punto 13.3 (successivo al punto 13.2 di cui trattiamo), la stessa C.M. n. 24/98 riporta: "E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno



presente un feretro”. Questo è un fatto importante per il Comune, per la gestione dei cimiteri, in quanto permette di poter contenere la realizzazione di ulteriori fabbricati funerari consentendo contemporaneamente al concessionario di poter raggruppare in un loculo più defunti: un vantaggio del cittadino nonché del Comune.

Nel sito www.tuttosuicimiteri.it, sono stati messi a disposizione gratuita e libera d'uso a tutti, una buona quantità di documentazione tecnica che consente di dimensionare al meglio i fabbricati cimiteriali. Nel menù “**Utilità per i Progettisti**” si segnalano le voci “**Manufatti**” e “**Spazi di manovra**” dove trovare schede tecniche utili sia per le dimensioni minime di spazi e manufatti cimiteriali come ad es: Tav. 51B e Tav. 52A, poi Tav. 22B, Tav. 25A e “Manufatti cimiteriali e normativa antisismica - le istruzioni del CNR CNR-DT 212/2013”.

Il loculo deve soddisfare alla condizione di essere un vano impermeabile ai liquidi ed ai gas per l'accoglimento del cadavere collocato all'interno di una duplice cassa (stagna anch'essa), tenendo in debito conto che nel loculo stesso viene accolto un cadavere in piena attività putrefattiva che genera liquidi e gas aggressivi (di natura chimica e biologica), quindi occorre dare attenzione allo spessore delle pareti dei fabbricati a loculi (alla loro trasmissività ad esempio per evitare sbalzi di temperatura eccessivi) specie quando progettiamo “stecche” di loculi isolati. Gli sbalzi termici incidono sul microclima del vano chiuso del loculo e quindi anche sulla resistenza della cassa metallica alla pressione dei gas di putrefazione del cadavere che è sensibile ad eccessivi sbalzi termici: è ricorrente difatti la perdita di tenuta, sia delle saldature che delle pieghe del cofano metallico determinandosi la fuoriuscita di alcuni lt. di liquidi putrefattivi oltre ad una buona quantità di gas.

Un buon progetto di manufatto a loculi deve considerare:

- come potranno essere chiusi i singoli loculi con una sicura lastra sigillabile nel modo migliore,
- quanto spazio sia effettivamente necessario oltre alla profondità raccomandata netta di mt 2,25 per far correre le canalizzazioni elettriche della luce votiva,
- lo spessore della muratura perimetrale esterna, specie quella posteriore, quando ad es. il fabbricato non venisse costruito in aderenza di altri,
- l'allaccio dell'utenza votiva che non essendo obbligatoria potrebbe essere richiesta anche in momenti successivi alla tumulazione o addirittura non richiesta,
- alle modalità di fissaggio della lapide per garantire condizioni di rapido e semplice montaggio e smontaggio,
- che il feretro con cadavere che si introduce per la sepoltura, potrebbe anche essere rimosso dopo uno, due, tre o dieci anni, quindi permettere agevoli condizioni per le operazioni di movimentazione del feretro a qualsiasi altezza del loculo da terra anche permettendo l'uso di ausili cimiteriali appositi, es. i montuferetri,
- l'operazione della estumulazione che avverrà almeno dopo 20 anni di sepoltura valutando che il “loculo stagno” porta gli operatori cimiteriali a contatto con resti mortali che spesso presentano ancora parti molli o altre situazioni di non completa mineralizzazione dell'originario cadavere.



Quindi sono da considerare e valutare i mix di manovre, operazioni, azioni che a volte riguardano il personale cimiteriale, altre volte riguardano i familiari del defunto che si recano in visita al proprio caro (si pensi all'uso delle scale a carrello, complicate da manovrare quando sono alte e quindi ingombranti a terra, da parte di persone anziane).

E' necessario pertanto limitare il nr. di file sovrapposte di loculi, considerando che oltre 4 file è scomodo raggiungere la lapide, sia da parte del familiare che dell'operatore cimiteriale anche se munito di adeguato monta feretri, del quale peraltro occorre considerare l'ingombro operativo e quindi l'idonea superficie sulla quale verrà spostato e piazzato per operare: si pensi quando l'intervento non è la sepoltura bensì un risanamento igienico conseguente allo "scoppio di una cassa con perdita di liquidi"!

Gerarchia delle fonti normative

La gerarchia delle fonti normative posiziona la circolare ministeriale (C.M.) (vedi nota 1), al 5° livello, definendola "atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'ente pubblico" e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione oppure a diverse Amministrazioni.

Questo vuol dire che il Comune che Le ha dato l'incarico di progettazione, avrebbe dovuto recepire il disposto della C.M. n. 24 del 1993, attraverso l'aggiornamento del proprio Regolamento comunale di Polizia Mortuaria con approvazione della modifica o integrazione in Consiglio Comunale (e, noi ricordiamo, sua omologazione al Ministero della Sanità, oggi della Salute). Se il Comune fosse dotato di Piano Cimiteriale o Piano Regolatore Cimiteriale, avrebbe potuto soddisfare l'indirizzo del Ministero, recependo il punto 13 della C.M. n. 24/93 nelle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) del Piano Cimiteriale, strumento guarda caso richiamato al punto 15 della C.M. di cui argomentiamo.

Si tratta quindi di un atto "endogeno" con origine interna alla PA, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva, pertanto per quanto concerne la sua domanda ed osservazione il punto 13 "Revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione" della suddetta C.M., non è "cogente", non è obbligo, non è prescrizione è solo un indirizzo (vedi nota 2).

Potrebbe essere l'ASL competente del territorio a richiedere di uniformare il progetto esecutivo di realizzazione dei fabbricati funerari a loculi, all'indicazione della Circolare. Questo attraverso il parere che l'ASL stessa deve obbligatoriamente esprimere sul progetto. Difatti l'istruttoria progettuale ASL (peraltro combinata con quella della Agenzia Arpa) può prevedere o la richiesta di integrazione del progetto con la modifica delle dimensioni dei loculi al punto 13.2 della C.M. 24/93 oppure può emettere parere favorevole ma condizionato a tale adeguamento degli elaborati del progetto esecutivo od anche può prescrivere le dimensioni dei loculi prendendo riferimento dalla circolare suddetta.

Note

- (1) *La recente sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 7521 del 2010 ha ribadito un indirizzo già consolidato in giurisprudenza relativamente alla natura delle circolari amministrative evidenziando come le stesse sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale; pertanto tali atti di indirizzo interpretativo non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione e non sono vincolanti per i soggetti estranei*



all'Amministrazione, mentre, per gli organi destinatari, esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem.

(2) Ad es il DPR 285/1990 all'art 80 comma 4 si limita a demandare ai comuni la definizione degli ingombri massimi per urne cinerarie e cellette ossario destinate alla tumulazione di queste ultime. Per i loculi l'unica norma positiva rilevabile e' quella dell'art. 76 in cui si dispone:

- costruzione secondo criteri antisismici;*
- carico di 250 Kg/mq che il piano d'appoggio deve riuscire a reggere;*
- inclinazione del piano d'appoggio per contenere eventuali percolazioni;*
- tamponatura stagna del lato da cui si introduce il feretro.*

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App".